REGOLAMENTO (CE) N. 2795/2000 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2000

che stabilisce, per il settore delle uova e del pollame, le modalità d'applicazione del regime previsto nell'ambito dell'accordo europeo con la Slovenia dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 509/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2475/2000 sono state adeguate, a titolo autonomo e transitorio e con effetto dal 1º luglio 2000, alcune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia.

(2) Al fine di consentire, dalla pubblicazione del presente regolamento, il ricorso al regime previsto dal suddetto regolamento, è opportuno gestire i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119 conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 [3], che codificano le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle dae di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(3) Precedenti contingenti tariffari per alcuni prodotti avicoli originari della Slovenia sono stati gestiti secondo il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 [5], che occorre abrogare.

(4) In base al regolamento (CE) n. 509/97 sono stati rilasciati, nel luglio e nell'ottobre del 2000, titoli d'importazione con validità di 150 giorni per alcuni prodotti che rientrano ora nei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000.

Per limitare i problemi potenziali relativi agli scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore del pollame, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le relative cauzioni.

(5) Occorre fissare un termine per le domande di annullamento, al fine di offrire agli operatori un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande.

(6) Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei gruppi 80, 90 e 100 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/97, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1º luglio 2000, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7) È necessario applicare il presente regolamento a decorrere dal 1º luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 2475/2000.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119 sono gestiti in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 509/97, relativamente ai gruppi 80, 90 e 100 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/97, che sono stati richiesti tra il 1º e il 10 luglio 2000 o tra il 1º e il 10 ottobre 2000, il titolare può richiedere, anteriormente al 31 marzo 2001, l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del mese successivo, il volume mensile dei titoli annullati per ciascuno dei gruppi suindicati, specificando il periodo delle domande.

[1] GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.
[2] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[3] GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.
[4] GU L 80 del 21.3.1997, pag. 3.
[5] GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 509/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione